

Posizione n. 0119349-26

N. 49.550 di repertorio

N. 26.807 di raccolta

VERBALE D'ASSEMBLEA

(Esente da bollo ai sensi del comma 5 dell'articolo 82 del D. Lgs. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno sedici del mese di febbraio

(16 febbraio 2026).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10, alle ore 17,10.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparsa la signora:

- **GRIMALDI CLELIA**, nata a Napoli il 28 maggio 1944, domiciliata per la carica in Milano, Via Vincenzo Foppa n. 7, cittadina italiana, Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione

"ASSOCIAZIONE LAURA COVIELLO DI VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO LA LEUCEMIA ODV"

con sede in Milano, Via Vincenzo Foppa n. 7, codice fiscale 97175790159, ente iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in data 16 febbraio 2023 Rep. 91163

La comparente quindi, nell'indicata qualità, dichiara e dà atto che con avviso inoltrato a tutti gli aventi diritto nei modi previsti dal vigente statuto in data 7 febbraio 2026 per oggi, in questo luogo e per le ore 17,00 in un'unica adunanza è stata convocata l'assemblea degli associati della predetta Associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Variazione denominazione associazione

A termini di statuto assume la presidenza dell'assemblea la comparente nell'indicata qualità e, previo accertamento di identità e legittimazione degli intervenuti, attesta

a) del Consiglio Direttivo oltre ad essa Presidente, sono presenti di persona ed in audio video conferenza i Consiglieri signori Francesco Onida e Lorenza Caneva,

b) sono presenti in proprio o per delega tutti gli associati Clelia Grimaldi, Maria Grimaldi, Isabel Corridori, Lorenza Caneva, Francesco Onida, Laura Ottani, Massimo Triolo, Giorgia Saporiti, Nicoletta Re e Nicola Coviello in proprio e Francesco Coviello per delega;

dà altresì atto, anche al fine di documentare il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento per i partecipanti alla riunione con mezzi telematici, che:

- è consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione ad intervenire di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- è consentito di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- è consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

pertanto dichiara la presente assemblea validamente costituita a seguito della

REGISTRATO A

LODI

Il 20 febbraio 2026

al n. 1081 serie 1T

Euro 200,00



Firmato digitalmente da
GIUSEPPE GALLIZIA

C: IT

O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154

formale convocazione sopra citata e chiama me Notaio a redigere il relativo verbale.

Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto che l'assemblea si svolge come segue

Il presidente, passando alla trattazione dell'ordine del giorno espone ai presenti la necessità di inserire nella denominazione anche la forma abbreviata ASSOCIAZIONE LAURA COVIELLO ODV

L'assemblea quindi, all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

1) di modificare l'articolo 1 del vigente statuto nel seguente modo:

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Allo scopo di onorare la memoria di Laura Coviello e realizzare una sua precisa volontà è costituita l'Associazione denominata

“Associazione Laura Coviello Di Volontariato Per La Lotta Contro La Leucemia ODV” anche in breve Associazione Laura Coviello ODV

di seguito, in breve, “associazione”.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

2) Di delegare infine il Presidente dell'assemblea ad apportare al presente verbale le modifiche eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione.

Al fine del conseguente deposito, il presidente dell'assemblea da ultimo mi presenta il testo integrale dello statuto sociale comprendente la modifica sopra deliberata, statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera "A". Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea è sciolta alle ore 17,35.

La comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Di quest'atto io Notaio ho dato lettura alla comparente, che lo approva.

Scritto da me e persone di mia fiducia su un foglio per tre facciate fin qui e sottoscritto alle ore 17,40.

F.to CLELIA GRIMALDI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al N. 49550/26807 Rep.

STATUTO

Associazione Laura Coviello Di Volontariato Per La Lotta Contro La Leucemia ODV in breve Associazione Laura Coviello ODV

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Allo scopo di onorare la memoria di Laura Coviello e realizzare una sua precisa volontà è costituita l'Associazione denominata

“Associazione Laura Coviello Di Volontariato Per La Lotta Contro La Leucemia ODV” anche in breve ASSOCIAZIONE LAURA COVIELLO ODV

di seguito, in breve, “associazione”.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Milano e la sua durata è illimitata.

3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare intende:

- sostenere e promuovere ogni azione utile al miglioramento dei servizi, sanitari e sociali, in ogni sua dimensione, rivolti alle persone affette da leucemia e alle loro famiglie;
- favorire la ricerca, lo studio e l'aggiornamento nell'ambito della lotta contro la leucemia negli enti pubblici e privati;
- favorire l'implementazione di materiale tecnico specifico, laboratoriale nonché di infrastrutture destinate alla ricerca e assistenza alla leucemia con riferimento a dipartimenti ematologici, onco-ematologici e a centri trapianti midollo osseo di istituti ospedalieri.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

* lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

* lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

* lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;

* lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

2. In particolare l'associazione si propone di:

- promuovere e realizzare iniziative di studi e di ricerca; svolgere attività di beneficenza;

- organizzare e realizzare direttamente o indirettamente programmi di formazione e aggiornamento del personale medico e non medico e dei volontari

- realizzare iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, convegni di studio promuovere e realizzare borse di studio per ricercatori e studiosi che indirizzino la loro attività allo studio della leucemia.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Art. 4 — Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 — Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma

organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 — Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto.

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

I soci minorenni esercitano i loro diritti, tra cui il voto, tramite il soggetto o i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di.

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito da consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso ed esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 — Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente.
 - d) l'Organo di Controllo e di revisione
2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad

essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11— Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati ed i componenti dell'organo di controllo;

b) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

c) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;

d) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

e) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;

h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite

lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci ed il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.

6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

10. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e

degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

6. Al Consigliere che - per qualsiasi causa - sia venuto a mancare nel corso del periodo di durata in carica subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, in mancanza provvede l'assemblea.

Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito.

Il subentro è possibile fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri; oltre tale limite il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve eleggere un nuovo Consiglio.

Il Consigliere che - senza giustificato motivo - risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico e il bilancio consuntivo con la relazione sulle attività svolte entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) fissare la quota associativa;
- g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- j) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- k) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della

gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

Al Consigliere che - per qualsiasi causa - sia venuto a mancare nel corso del periodo di durata in carica subentra il primo dei non eletti nell'ultima Assemblea, in mancanza provvede l'assemblea.

Questi assume l'anzianità del Consigliere sostituito.

Il subentro è possibile fino ad un massimo di un terzo dei consiglieri; oltre tale limite il Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea deve eleggere un nuovo Consiglio.

Il Consigliere che - senza giustificato motivo - risulti assente a tre riunioni consecutive del Consiglio è considerato dimissionario.

2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, secondo le regole e le modalità indicate all'art. 14 per le assemblee.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a

eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo; sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il segretario

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art 20 - Organo di controllo

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti l'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo ; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo; in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

2. I libri sociali sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

3. I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla Legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di giugno.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e

ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 4S, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to CLELIA GRIMALDI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo e relativi allegati nei miei atti, muniti delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.
Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale